

Spettabili

- Ministero della Salute
c.a. Avvocatura Generale dello Stato
- Regioni
- Province Autonome

Oggetto: ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Johnson & Johnson Medical S.p.A. / Ministero della Salute – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – Conferenza delle Regioni e Province Autonome – Regioni e Province Autonome – Integra Lifesciences Italy S.r.l. e 3M Italia S.r.l.

Notifica a mezzo pubblici proclami dell’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., con contestuale istanza per l’adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., proposta da Johnson & Johnson Medical S.p.A. nell’ambito del giudizio pendente dinanzi al T.A.R. del Lazio – Roma, Sez. III- Quater, n.r.g. 14048/2022, autorizzata con ordinanza presidenziale n. 3142/2023, depositata in data 12.6.2023.

La sottoscritta Prof. Avv. Luisa Torchia (IRCLSU57D55C352N; luisatorchia@ordineavvocatiroma.org), nella sua qualità di difensore della società Johnson & Johnson Medical S.p.A. (C.F. e Partiva IVA 08082461008), giusta procura depositata nel giudizio n.r.g. 14048/2022, pendente davanti al Tar Lazio-Roma, Sez. III-*Quater*

Premesso che

- con ordinanza presidenziale n. 3142/2023, depositata in data 12.6.2023, resa nell’ambito del giudizio introdotto da J&J con ricorso n.r.g. 14048/2022, integrato da successivi motivi aggiunti, il Presidente della Sez. III- *Quater* del Tar Lazio – Roma, “*Considerato che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l’importo del pay*

back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti”, ha disposto la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, “mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio”, con le modalità di seguito esposte:

“- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;*
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;*
- 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;*
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;*
- 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;”.*

La suddetta ordinanza ha altresì imposto che “le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)”.

L'ordinanza ha altresì stabilito che le amministrazioni resistenti:

- “1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;*
- 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";*
- 3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);”;*

con la precisazione, infine, che le pubblicazioni “sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del

compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento”.

Considerato che

in esecuzione della citata ordinanza n. 3142 del 12.6.2023, la ricorrente J&J, con pec del 23.6.2023, ha effettuato la notifica per pubblici proclami.

È sorto l'interesse alla proposizione dell'istanza cautelare *ex art. 55 c.p.a.*, con contestuale richiesta di adozione di misure cautelari monocratiche *ex art. 56 c.p.a.*, finalizzata alla sospensione dell'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso e i motivi aggiunti, che è stata notificata a mezzo pec in data 18.7.2023 a tutte le parti costituite, a tutte le Regioni e ai due controinteressati;

l'ordinanza presidenziale n. 3142/2023 ha altresì disposto, in ragione della *“peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi”*, l'autorizzazione preventiva alla notifica per pubblici proclami anche *“con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati”*.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto difensore dichiara:

- 1) che il ricorso (e i successivi motivi aggiunti) – ai quali accede l'allegata istanza cautelare, con contestuale istanza per l'adozione di misure cautelari monocratiche *ex art. 56 c.p.a.* – sono incardinati davanti al Tar Lazio-Roma, Sez. III-*Quater*, e recano n.r.g. 14048/2022;
- 2) il ricorso (e i successivi motivi aggiunti) sono stati proposti da Johnson & Johnson Medical S.p.A. (C.F. e P. IVA 08082461008), in persona del legale rappresentante *p.t.*, contro il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, la Conferenza delle Regione e delle Province Autonome, le Regioni, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano, Integra Lifesciences Italy S.r.l. e 3M Italia S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pp.tt.*;
- 3) il ricorso introduttivo è volto all'annullamento, tra l'altro, del decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”* e relativi allegati A, B, C e D, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; nonché del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, recante *“Adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti*

regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022. I successivi ricorsi per motivi aggiunti hanno ad oggetto i provvedimenti con i quali le singole Regioni e Province Autonome hanno individuato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici sottoposte all’obbligo di ripiano e richiesto i relativi pagamenti, unitamente agli atti e provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo e ad ogni altro atto ivi indicato;

- 4) i controinteressati indicati nell’ordinanza *“sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento”*;
- 5) la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata, anche rispetto alla presente istanza cautelare collegiale e monocratica, con ordinanza presidenziale del Tar Lazio-Roma, Sez. III-*Quater*, n. 3142/2023, depositata in data 12.6.2023;
- 6) l’istanza cautelare formulata ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.c., di cui si chiede la notifica per pubblici proclami, è volta ad ottenere la sospensione dell’efficacia di tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, sia ai fini del pagamento delle somme illegittimamente richieste, che ai fini delle compensazioni da parte delle amministrazioni resistenti, inibendo integralmente l’operatività dell’illegittimo meccanismo di cui all’art. 9-*ter*, comma 9-*bis*, quinto periodo, d.-l. n. 78/2015.

In ottemperanza a quanto disposto dal giudice amministrativo si trasmette via pec, in allegato alla presente, la seguente documentazione, affinché le amministrazioni provvedano alla relativa pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, in esecuzione dell’ordinanza presidenziale del Tar Lazio-Roma, Sez. III-*Quater*, n. 3142/2023:

- testo integrale del ricorso per istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., con contestuale istanza per l’adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.;
- originale informatico, munito di firma digitale, estratto dal fascicolo informatico del giudizio n.r.g. 14048/2022 presente sul SIGA – Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa, dell’ordinanza presidenziale n. 3142/2023.

* *

Tutto ciò premesso,

Si richiede

alle amministrazioni destinatarie della presente, di adempiere tempestivamente a quanto prescritto dal giudice amministrativo, tramite pubblicazione di apposito avviso sui rispettivi siti

istituzionali, come prescritto dall'ordinanza presidenziale del Tar Lazio-Roma, Sez. III-Quater, n. 3142/2023, richiamando l'attenzione sugli incombenti indicati nella suddetta ordinanza e sulla necessità di rilasciare alla società ricorrente un attestato che confermi la data dell'avvenuta pubblicazione e l'apposita sezione del sito in cui l'avviso è reperibile.

Cordialmente

Prof. Avv. Luisa Torchia

Allegati:

1. Testo integrale del ricorso per istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., con contestuale istanza per l'adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.
2. Testo integrale dell'ordinanza presidenziale n. 3142/2023.